

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Anni 2015-2017

Approvato nella seduta di Consiglio del 27 Aprile 2015

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Al fine di contrastare i fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, il Parlamento ha approvato la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge anticorruzione).

2. La legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione nell’ANAC (Legge n. 135/2013), ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (*d’ora in poi riportato con l’acronimo: PNA*) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. A tutte le Amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

4. Con Delibera n. 98 del 16 febbraio 2015 il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna ha individuato il Vice Presidente, Dott. Stefano Baldazzi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente (*d’ora in poi riportato con l’acronimo: RPCTE*).

5. Il presente Piano è adottato ai sensi della Legge n. 190 del 2012.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta legge, il presente Piano è stato redatto dal RPCTE con la collaborazione dell’Ufficio di Presidenza.

Il presente Piano costituisce pertanto documento programmatico dell’Ordine Regionale e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il RPCTE ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

1. Contenuto e finalità del Piano

1. In osservanza a quanto stabilito dalla Legge n. 190 del 2012 e dal PNA, il Piano contiene una mappatura delle attività dell’Ordine Regionale maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l’ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio Regionale e di tutte le sue componenti e articolazioni.

2. Il presente Piano viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità stabilite dal Dipartimento stesso ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine Regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il presente Piano, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, saranno altresì consegnati ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

3. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.

2. Classificazione delle attività e organizzazione dell'Ordine Regionale

1 L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna (*d'ora in poi riportato con l'acronimo: OASER*), ai sensi della Legge n. 84/93, è un Ente Pubblico Non Economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi Regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero di Giustizia.

2. Ai sensi della Legge 84/93 e del successivo D.M. 615/94, l'Ordine Regionale svolge attività istituzionali rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi.

3. L'Ordine Regionale opera attraverso il Consiglio Regionale (composto da 15 consiglieri), il Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 15 membri) e la propria struttura amministrativa composta da 2 dipendenti.

3. Gestione del rischio

1. In osservanza a quanto disposto dalla Legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al PNA nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali del Consiglio Regionale e di tutte le sue componenti e articolazioni.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi.

La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

In sede di primo aggiornamento del Piano si procederà all'indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal RPCTE con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 al PNA.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

2. Nella tabella riportata nell'allegato 1 al Piano sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate, quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio e l'indicazione degli attori coinvolti nell'attuazione delle stesse.

TITOLO II MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale sono attribuite al RPCTE.

2. Il RPCTE è stato individuato con delibera del Consiglio Regionale nel Vice Presidente dello stesso. Lo svolgimento delle funzioni di RPCTE non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al RPCTE non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

3. Il nominativo del RPCTE è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'OASER nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. IL RPCTE:

a) propone al Consiglio Regionale il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;

b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;

c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;

d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine Regionale;

e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;

f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di non conferibilità ed incompatibilità degli incarichi;

h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine Regionale e il monitoraggio sulla relativa attuazione;

i) procede all'apertura dei procedimenti disciplinari per eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;

j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;

k) presenta comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;

l) presenta al Consiglio Regionale la relazione annuale di cui al paragrafo 8;

m) riferisce al Consiglio Regionale sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

5. Al RPCTE si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della Legge n. 190 del 2012.

6. Il RPCTE ha facoltà a richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCTE si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del RPCTE, propongono le misure di prevenzione e

assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

8. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

5. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

5.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012, il Consiglio Regionale adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui al paragrafo 3.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai Codici Disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Presidente del Consiglio Regionale.

5.2 Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti

Il Consiglio Regionale provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito.

In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

5.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, il Consiglio Regionale aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Il Consiglio Regionale procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autorizzanti o negoziali per conto del Consiglio Regionale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

5.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCTE, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti dell'Ordine Regionale o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D. lgs. n. 39 del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 39 del 2013.

5.5 Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il RPCTE di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCTE qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Consiglio Regionale è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il RPCTE e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine Regionale, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

5.6 Disposizioni in merito alla rotazione del personale

La rotazione del personale è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine Regionale, e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate.

Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

5.7 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", il Consiglio Regionale provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, il Consiglio Regionale dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal PNA, il Consiglio Regionale provvede ad adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ANAC) con Delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

6. Formazione del personale

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione è contenuta, a partire dall'anno 2015, nel Piano annuale delle iniziative formative concordate nell'accordo integrativo annuale.

All'interno di tale documento, su indicazione del RPCTE, saranno individuati anche i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della

corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

7. Obblighi di trasparenza - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

7.1 Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Ordine Regionale, ai sensi della Legge 84/93 e del D.M. 615/94, è un Ente Pubblico Non Economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero di Giustizia.

L'Ordine Regionale per il tramite del Consiglio Regionale svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Come sopra richiamato, si ribadisce che, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine Regionale opera attraverso il Consiglio Regionale (composto da 15 consiglieri), il Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 15 membri) e attraverso la propria struttura amministrativa composta da 2 dipendenti.

(Organigramma in Allegato 2).

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine Regionale è rinvenibile nella seguente tabella e in forma più estesa nella carta dei servizi pubblicata sul sito web dell'OASER.

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari in carico agli Iscritti	Segreteria – Collegio Territoriale di Disciplina
Iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'Albo Sezione A e B	Segreteria – Segretario - Presidente
Rilascio certificati e attestazioni relative ai Tirocini di adattamento	Segreteria – Presidente
Accreditamento eventi formativi Convenzioni con Enti e Agenzie formative	Segreteria – Consiglio Regionale
Accesso documenti amministrativi	Segreteria - Presidente

7.2 Le principali novità

In fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio Regionale si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito che, già nel corso del 2015, sarà articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato Decreto.

Con Delibera n. 98 del 16 Febbraio 2015 il Consiglio Regionale ha inoltre nominato Responsabile per la trasparenza il Vice Presidente, Dott. Stefano Baldazzi, individuato anche quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente.

7.3 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con Delibera n. 50 del 2013 della CIVIT (oggi ANAC).

Per la redazione del piano il Responsabile della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

La tabella riportata nell'allegato 3, redatta con la collaborazione dei Responsabili dei singoli procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013 applicabili all'Ordine Regionale con il relativo stato di attuazione e i tempi di completamento.

7.4 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma è pubblicato sul sito web istituzionale dell'OASER nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è trasmesso a tutti gli Iscritti attraverso PEC.

7.5 Processo di attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

7.6 Accesso agli atti e Accesso civico

Il Consiglio Regionale dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. lgs. n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al sopracitato articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il Responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del D. lgs. n. 33/2013:

- personale assegnato alla segreteria del Consiglio.

7.7 "Dati ulteriori"

Il Consiglio Regionale, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

- Incarichi assegnati agli Iscritti dal Consiglio Regionale;
- Incarichi assegnati agli Iscritti dal Presidente del Consiglio Regionale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

8. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine Regionale.

9. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge n. 190 del 2012, il Consiglio Regionale si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'OASER e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	RPCTE
Adeguamento del sito web OASER agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano	RPCTE
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano	RPCTE
Proposta, da parte del Responsabile, dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione relativi alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano	RPCTE
Ricognizione dei procedimenti di competenza del Consiglio Regionale e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano	RPCTE- Responsabile della trasparenza

10. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'OASER. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio Regionale.

3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito web istituzionale dell'OASER nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione tramite PEC a ciascun dipendente.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la Legge n. 190 del 2012, il D.lgs. n. 33 del 2013 e il D.lgs. n. 39 del 2013.

11. Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il 27 aprile 2015.